

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

La cliente afferma che il suo conto è stato chiuso senza preavviso, bloccando l'accesso a tutti i suoi fondi; che l'intermediario ha inviato una raccomandata, pochi giorni dopo il suo trasferimento a nuovo

indirizzo, che dunque è stata rispedita al mittente il 22.01.2025; che il saldo è stato trasferito tre mesi dopo, a seguito di due solleciti.

Chiede un risarcimento adeguato al danno subito.

L'intermediario contro deduce che: la cliente era titolare del conto corrente n. *376; dopo tre richieste di aggiornamento del "questionario KYC", invio della busta paga, CUD e dichiarazione dei redditi, in mancanza della produzione documentale necessaria, ha ritenuto di avvalersi della facoltà contrattualmente prevista di recedere unilateralmente dal rapporto. L'esercizio del diritto di recesso è stato regolarmente notificato alla cliente mediante raccomandata a/r *607 resa al mittente per compiuta giacenza; la variazione dell'indirizzo è infatti stata effettuata dalla cliente in data 18.03.2025. Precisa di avere provveduto alla chiusura dei rapporti in data 31.03.2025 trasferendo il relativo saldo a favore delle coordinate indicate dalla cliente; che parte ricorrente non ha fornito prova del danno.

Chiede il rigetto del ricorso.

La cliente replica che la propria contestazione attiene al ritardo ingiustificato nella restituzione delle somme; nonostante abbia inviato le coordinate bancarie il 28.03.2025, i fondi sono stati restituiti soltanto il 19 giugno (conto corrente) e il 26 giugno (il conto deposito), a seguito di numerosi solleciti; il recesso non giustifica in alcun modo il blocco dei suoi fondi per più di tre mesi.

L'intermediario con le controrepliche richiama i propri scritti e insiste per l'infondatezza della domanda risarcitoria.

DIRITTO

A fronte del diritto di recesso dal rapporto di conto corrente esercitato dall'intermediario, la cliente lamenta la mancata preventiva comunicazione e, soprattutto, il ritardo ingiustificato nella restituzione delle somme, che ha determinato la indisponibilità della provvista per oltre tre mesi.

La comunicazione del recesso esercitato in data 30.10.24 risulta correttamente inviata mediante raccomandata a/r inviata all'indirizzo di residenza indicato dalla cliente, resa al mittente per compiuta giacenza. L'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere provata la ricezione del preavviso ove l'intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 3688/2023, Collegio di Roma, decisione n. 2843/2022). Quanto al momento in cui scatta la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in ipotesi di irreperibilità (relativa) del destinatario, l'atto recettizio si presume conosciuto "al momento del tentativo di consegna" e "del contestuale inserimento dell'avviso di giacenza della casella delle lettere" (Cass. n. 29237/2017). La cliente segnala che l'intermediario sarebbe stato al corrente del nuovo indirizzo, tanto da averlo utilizzato per l'invio, in data 24.03.2025, del nuovo bancomat. L'intermediario ha tuttavia fornito prova che la cliente ha provveduto a modificare l'indirizzo di residenza solo in data 18.03.2025.

In ogni caso, come precisato in sede di repliche, le contestazioni della cliente si appuntano essenzialmente sul ritardo nel trasferimento del saldo e sulla conseguente indisponibilità temporanea

delle proprie risorse; fatti che hanno generato un danno di cui chiede il risarcimento. Rammenta al riguardo questo Collegio come, nel nostro ordinamento giuridico, non sia configurabile il cosiddetto danno in re ipsa. Pertanto, spetta alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno, mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa (Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/2019). Non avendo nel caso di specie la ricorrente prodotto alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE